

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1003

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1993

Estensione del trattamento previdenziale E.N.P.A.M. ai
laureati in odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale disciplina dell'assicurazione obbligatoria Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) esplica il suo ambito di applicazione nei confronti di tutti gli iscritti agli albi dei medici. L'istituzione, con legge 24 luglio 1985, n. 409, dell'albo professionale di odontoiatria e protesi dentaria comporta il problema di garantire agli iscritti una forma di assicurazione obbligatoria, posto che la richiamata disciplina regola unicamente i casi di medici esercitanti la professione di odontoiatria da data anteriore alla costituzione dell'albo stesso.

Per costoro la legge consente la conservazione dell'iscrizione presso l'E.N.P.A.M., ancorchè i medesimi si avvalgano della facoltà di transitare dagli albi dei medici, presso i quali erano iscritti prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n. 409 del 1985, all'albo degli esercenti la professione sanitaria di odontoiatria.

Da tanto consegue come il problema connesso alla carenza di forme previdenziali relative alla professione odontoiatrica attenga unicamente alle cosiddette giovani leve, e cioè a coloro i quali si iscrivono *ab origine* nell'albo di nuova istituzione, dopo aver conseguito la specifica laurea di odontoiatria.

Alle esigenze di tali professionisti sovviene il disegno di legge, qui in considerazione, nella predisposizione del quale è stato necessario tener conto del preesistente regime giuridico di protezione del medico espletante attività di odontoiatra.

È perciò che la tutela previdenziale degli iscritti negli albi viene realizzata, non mediante l'istituzione di un apposito Fondo speciale, bensì prevedendo l'estensione ai laureati in odontoiatria della tutela previdenziale E.N.P.A.M. già in vigore nei confronti dei medici, dando in tal modo conto

delle sostanziali affinità esistenti tra le due professioni.

Nello specifico i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge stabiliscono che, a decorrere dalla data d'iscrizione all'albo professionale, di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti sia al Fondo generale dell'E.N.P.A.M. sia ai Fondi speciali di previdenza già dell'E.N.P.A.M. ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, garantendo in tal modo una completa area di intervento comprensiva anche delle particolari forme di previdenza riconosciute in favore degli operatori a rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.

Ci si riferisce in particolare al Fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici ambulatoriali, al Fondo di previdenza a favore dei medici generici, ed addetti ai servizi di guardia medica, al Fondo speciale dei medici ospedalieri, ai quali gli odontoiatri avranno accesso in funzione delle caratteristiche dei rapporti convenzionali.

Il comma 3, ai fini di una migliore tutela degli interessi dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per assicurare una loro adeguata rappresentanza nel comitato direttivo dell'E.N.P.A.M., prevede l'inserimento, tra gli undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale dell'ente, di un laureato in odontoiatria e protesi dentaria.

Nei commi 4 e 5 viene definito l'aspetto relativo al contributo aggiuntivo di cui all'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

È questa una marca di 500 lire che viene apposta, sui certificati non rilasciati gratuitamente, a cura del richiedente, la cui gestione si è dimostrata per l'E.N.P.A.M. particolarmente onerosa tanto da non giustificare la sussistenza. Da tale premessa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed anche in considerazione dell'affermarsi del principio che al finanziamento delle forme previdenziali per professionisti debba farsi essenzialmente fronte con contributi soggettivi ragguagliati al reddito professionale, consegue la determinazione, contenuta nei commi 4 e 5 dell'articolo unico del presente provvedimento, di soppressione del contributo oggettivo di cui si è fatto cenno, soppressione che non si ritiene

possa apportare significativa rilevanza ai fini degli equilibri gestionali dell'E.N.P.A.M..

D'altro canto l'abrogazione del contributo oggettivo trova concordi le categorie sanitarie e risponde ad evidente logica di economicità delle procedure amministrative, avuto riguardo alla esiguità della marca e del relativo gettito, che non giustifica la particolare e complessa procedura amministrativa di gestione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria sono obbligatoriamente iscritti al Fondo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.), di cui allo statuto dell'ente stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria aventi un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente iscritti anche ai fondi speciali di previdenza già assunti in gestione dall'E.N.P.A.M. ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Al primo comma dell'articolo 12 dello statuto dell'E.N.P.A.M., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici»; la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* undici eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente, di cui uno eletto tra i laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti agli Albi professionali degli odontoiatri».

4. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, è abrogato.

5. All'articolo 12, primo comma, della legge 21 febbraio 1963, n. 244, le parole: «e alle certificazioni», ove ricorrono, sono soppresse.